



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 13/07/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MAZZI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice

in data 13/07/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4470/2021 depositato il 21/09/2021

proposto da

Carmine Antuzzi - NTZCMN63D12E780A

Difeso da

Marcello Tumiotto - TMTMCL62M23H501C

ed elettivamente domiciliato presso a21927@legalmail.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Rieti

elettivamente domiciliato presso dp.rieti@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 20/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RIETI sez. 2 e pubblicata il 08/02/2021

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH 010100142 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKH 010100142 IVA-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Svolgimento del processo

Il Sig. Carmine Antuzzi ricorreva avverso l'avviso di accertamento relativo al recupero di maggior reddito di impresa per l'anno 2015.

Con sentenza n. 20/2021 la CTP Rieti rigettava il ricorso.

Nei confronti della predetta sentenza propone appello il contribuente, il quale eccepisce:

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Costituzione e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. , violazione art. 115 cpc, violazione art. 116 cpc;

omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia , violazione degli artt. 112 cpc, violazione dell'art. 113 cpc;

omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia ; violazione degli artt. 112 , 132 ii co, n.4 cpc - nullità' della sentenza.

Si è costituito in giudizio l'Ufficio che chiede in via preliminare la declaratoria di inammissibilità (per la tardiva costituzione in giudizio della parte, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs 546/1992, il quale richiama, a sua volta, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3 stesso decreto) e, nel merito, il rigetto dell'appello.

Motivi della decisione

L'appello deve essere dichiarato inammissibile.

Va preliminarmente considerato che l'appello è stato proposto, mediante notifica alla controparte, il 16 giugno 2021, e la costituzione in giudizio è avvenuta il 21 settembre 2021. Tali dati sono incontestati, così come è pacifico che sia stato in questo modo superato, pur considerando il periodo di sospensione feriale (dal 1 al 31 agosto), il termine di trenta giorni previsto dall'art. 22 d. lgs. 546/1992.

Il contribuente ha invece sostenuto alla odierna udienza che, in applicazione dell'art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, si deve tener conto del periodo di 90 giorni relativo al procedimento di reclamo-mediazione, applicabile nella specie trattandosi di controversia il cui valore non supera i cinquantamila euro.

La tesi del contribuente non può essere accolta.

Va infatti considerato che l'art. 53, comma 2, d. lgs. 546/1992 prevede, per quanto qui interessa, che il ricorso in appello *“deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3”*.

L'art. 22 prevede, a pena di inammissibilità, che il ricorso debba essere presentato nella segreteria della Corte di giustizia tributaria, entro trenta giorni dalla sua proposizione.

L'art. 17 bis dello stesso d. lgs. prevede che il ricorso, per il controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, produce anche gli effetti di un reclamo, può contenere una proposta di mediazione e, al comma 2, che *“il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica”*. Ai sensi del comma 3, inoltre, *“il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2”*.

Al riguardo, appare palese, secondo il Collegio, che l'art. 53, comma 2, sopra citato, nel rinviare alla disposizione dell'art. 22, commi 1, 2 e 3, non renda applicabile, anche nel giudizio di appello, la procedura di reclamo-mediazione di cui all'art. 17 bis e la connessa previsione di improcedibilità per novanta giorni.

Tale interpretazione, che risulta pacifica nella prassi giudiziaria, deriva anzitutto da un argomento formale: se il legislatore avesse voluto consentire anche in sede di appello una procedura di mediazione, avrebbe dovuto prevederlo espressamente, stabilendo un rinvio, ad opera dell'art. 53, non solo all'art. 22, commi 1, 2 e 3, ma anche all'art. 17 bis.

Anche da un punto di vista sostanziale, peraltro, appare evidente che la procedura di reclamo-mediazione sia riservata alla proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, quando ancora sul provvedimento impositivo non si è pervenuti ad un esame da parte del giudice. Quando invece è stata già emessa una sentenza, in primo grado, l'appello mira alla contestazione del contenuto della sentenza già pronunciata. E' ammissibile, a questo punto, una eventuale procedura di conciliazione (cui non consegue in nessun modo la temporanea improcedibilità del giudizio di appello) e non una procedura di reclamo-mediazione, che non può che concernere, si ripete, il provvedimento impositivo e non la sentenza oggetto di censura.

Ritenuta quindi l'inammissibilità dell'appello, con riguardo alle spese va tenuto conto della disciplina di cui al nuovo testo dell'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992 (come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) d. lgs. 156/2015), secondo cui *“le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*: nel caso di specie non sussiste nessuna di tali situazioni.

La parte soccombente deve essere quindi condannata al pagamento delle spese di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa, possono essere liquidate in euro 1.500,00. Va rilevato al riguardo che sono stati presi in considerazione i criteri e gli importi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014 (modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147) e dalle tabelle allegate, in relazione anche alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, dello

stesso d.m. nonché, in concreto, alla natura della controversia, tale da far ritenere congrua la somma sopra indicata, per la cui determinazione occorre anche considerare la riduzione del venti per cento – sulla tariffa applicabile agli avvocati – di cui all'art. 15, comma 2, d. lgs. 546/1992, poiché l'Ufficio è stato assistito da propri funzionari.

P.Q.M.

La Corte di giustizia tributaria

Dichiara inammissibile l'appello e condanna il contribuente alle spese, che liquida in complessivi euro 1.500,00.

Roma, 13 luglio 2023.

Il Presidente Estensore
Dr. Giuseppe Mazzi